

## Newsletter n. 22 del 20 Ottobre 2012

### 1. Governo Monti – Pubblicato il secondo decreto sulla crescita

Dopo il decreto legge n. 83/2012, convertito dalla legge n. 134/2012 (primo pacchetto di misure sulla crescita del Paese) è arrivato sulla Gazzetta Ufficiale un secondo pacchetto di misure per la crescita. E' stato, infatti, pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19 ottobre 2012 (Supplemento Ordinario n. 194), il **decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179**, recante *"Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese"*.

Il decreto, in vigore dal 20 ottobre 2012, si compone di **39 articoli** ed è suddiviso in **dieci sezioni**.

Attuazione dell'Agenda digitale italiana, ricerca e innovazione, creazione di nuove imprese innovative (start-up), strumenti fiscali per agevolare la realizzazione di opere infrastrutturali con capitali privati, attrazione degli investimenti esteri in Italia, interventi di liberalizzazione in particolare in campo assicurativo sulla responsabilità civile auto.

Sono questi i capisaldi del nuovo decreto che puntano, in modo ambizioso, a fare del nostro Paese un luogo nel quale l'innovazione rappresenti un fattore strutturale di crescita sostenibile e di rafforzamento della competitività delle imprese.

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del nuovo decreto si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Archivio Normativo** – Manovre del Governo Monti – Misure per la crescita e lo sviluppo.

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=492>

### 2. Registro delle imprese – Obbligo di comunicare la PEC anche da parte delle imprese individuali

Secondo quanto stabilito ai **commi 1 e 2 dell'art. 5, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179**, a decorrere **dal 20 ottobre 2012** anche **le imprese individuali** che si iscrivono nel Registro delle imprese o all'Albo delle imprese artigiane **avranno l'obbligo di indicare nella domanda di iscrizione l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)**.

Le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale, sono tenute a depositare, presso l'ufficio del Registro delle imprese competente, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) **entro il 31 dicembre 2013**.

Analogamente a quanto previsto per le società, l'ufficio del Registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un'impresa individuale **che non ha iscritto il proprio indirizzo di posta elettronica**

**certificata**, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del Codice civile, **sospenderà la domanda per tre mesi, in attesa che essa sia integrata con l'indirizzo di posta elettronica certificata.**

Prevista anche la istituzione, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, di un pubblico elenco denominato **“Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti”.**

Per un approfondimento dell'argomento della PEC si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – E-Government e E-Learning** – Posta Elettronica Certificata (PEC) ...

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=240>

### **3. Nasce il domicilio digitale del cittadino**

L'articolo 3-bis del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD), **introdotto dall'art. 4 del D.L. n. 179/2012**, prevede la possibilità per il cittadino di dichiarare una propria casella di posta elettronica certificata, ad esso rilasciata ai sensi della normativa vigente, quale **proprio domicilio digitale.**

In particolare si può trattare sia di una **casella di posta elettronica certificata** rilasciata ai sensi del D.P.R. n. 68/2005, sia di **casella di posta elettronica certificata governativa**, rilasciata al cittadino ai sensi del D.L. n. 185/2008, convertito nella L. n. 2/2009.

Il domicilio digitale sarà **conservato presso l'anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR)**, che garantirà, mediante allineamento continuo con le anagrafi tenute dai comuni, la disponibilità, in tempo reale, anche dei dati relativi alle generalità e all'indirizzo anagrafico delle persone fisiche.

L'ANPR renderà disponibile il domicilio digitale a tutte le Amministrazioni e ai gestori di pubblici servizi tramite servizi di accesso telematico.

Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e il Ministro delegato per l'innovazione, saranno definite le modalità di comunicazione, variazione e cancellazione del proprio domicilio digitale da parte del cittadino, nonché le modalità di consultazione dell'ANPR da parte delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori o esercenti di pubblici servizi ai fini del reperimento del domicilio digitale dei cittadini.

A decorrere **dal 1° gennaio 2013**, le Amministrazioni pubbliche e i gestori o esercenti di pubblici servizi **comuniceranno con il cittadino esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato.**

### **4. Pubbliche Amministrazioni e gestori di servizi pubblici – Responsabilità del dirigente per il mancato avvio del procedimento**

Il mancato avvio del procedimento da parte del titolare dell'ufficio competente a seguito di istanza o dichiarazione:

- a) sottoscritta mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata;
- b) inviata per fax e per via telematica;
- c) inviata mediante la propria casella di posta elettronica certificata;
- d) il cui autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale dei servizi;

comporta **responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare** dello stesso.

Lo prevede il comma 1-ter dell'articolo 65 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), introdotto dall'art. 6, comma 1, del D.L. n. 179/2012.

La norma prevede che la **mancata trasmissione di documenti per via telematica** tra Pubbliche Amministrazioni e tra privati e Pubbliche Amministrazioni e il **mancato avvio del procedimento**, da parte del titolare dell'Ufficio qualora sia prevista la trasmissione di atti e istanze per via telematica comporta "responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare dello stesso".

La norma introduce gli stessi obblighi anche per i gestori di servizi pubblici.

## **5. Accordi tra pubbliche Amministrazioni e contratti di appalto – Firma digitale e atto pubblico informatico**

A fare data **dal 1° gennaio 2013** gli accordi tra Pubbliche Amministrazioni per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune dovranno essere **sottoscritti con firma digitale**, ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale), pena la nullità degli accordi stessi.

Lo prevede il comma 2-bis, dell'art. 15 della L. n. 241/1990, aggiunto dall'art. 6, comma 2 del D.L. n. 179/2012.

A decorrere **dal 1° gennaio 2013**, il contratto di appalto o di concessione dovrà essere stipulato, a pena di nullità, **con atto pubblico notarile informatico**, ovvero, **in modalità elettronica** secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata.

Lo prevede il comma 13, dell'art. 11 del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice dei contratti pubblici), come sostituito dall'art. 6, comma 3 del D.L. n. 179/2012.

Le modifiche proposte sono parte dell'insieme di **misure orientate all'eliminazione progressiva della produzione di documentazione in formato cartaceo**, in presenza di norme da tempo vigenti che hanno introdotto la possibilità di passare a documenti redatti in formato digitale.

## **6. Nasce il fascicolo sanitario elettronico – Prescrizioni mediche e cartelle cliniche in formato digitale**

L'articolo 12 del decreto-legge n. 179/2012 prevede che Regioni e Province Autonome dovranno istituire il **Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)** inteso come l'insieme dei dati e documenti digitali di tipo sanitario e sociosanitario generati da eventi clinici presenti e trascorsi, riguardanti l'assistito.

Il FSE sarà alimentato in maniera continuativa dai soggetti che prendono in cura l'assistito nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e dei servizi socio-sanitari regionali, nonché, su richiesta del cittadino, con i dati medici in possesso dello stesso.

Il successivo articolo 13 del medesimo decreto-legge n. 179/2012 prevede una **graduale e progressiva dematerializzazione della ricetta cartacea**.

Regioni e Province Autonome, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, dovranno provvedere alla **graduale sostituzione delle prescrizioni mediche di farmaceutica e specialistica in formato cartaceo con le equivalenti in formato elettronico**, in percentuali che, in ogni caso,

non dovranno risultare inferiori al 60% nel 2013, all'80% nel 2014 e al 90% nel 2015.

**Dal 1° gennaio 2014**, le prescrizioni farmaceutiche generate in formato elettronico sono valide su tutto il territorio nazionale.

A decorrere **dal 1° gennaio 2013**, la conservazione delle cartelle cliniche potrà essere effettuata anche solo in forma digitale.

## **7. Pubbliche Amministrazioni e gestori di pubblici servizi – Pagamenti solo elettronici**

Stando a quanto disposto dal nuovo articolo 5 del D.Lgs. n. 82/2005 (CAD), come sostituito dall'art. 15 del D.L. n. 179/2012, tutte le Amministrazioni dello Stato e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad **accettare i pagamenti** ad esse spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, anche **con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione**.

A tale scopo le Amministrazioni dovranno rendere noti, mediante pubblicazione sui propri siti istituzionali, ovvero sulle richieste di pagamento, i codici IBAN e i codici identificativi del pagamento tramite i quali i soggetti versanti possono effettuare i pagamenti mediante bonifico.

Le Amministrazioni, anche mediante convenzioni stipulate da CONSIP, ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, potranno avvalersi di prestatori di servizi di pagamento per consentire ai privati di effettuare i pagamenti in loro favore attraverso **l'utilizzo di carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili**. In questo caso devono sempre essere indicate le condizioni, anche economiche, per il loro utilizzo da parte dei privati.

## **8. Società di mutuo soccorso – Previsto l'obbligo di iscrizione nel Registro delle imprese**

Le **società di mutuo soccorso (SMS)**, di cui alla legge 15 aprile 1886, n. 3818, **dovranno essere iscritte nella sezione delle imprese sociali presso il Registro delle imprese** secondo criteri e modalità che saranno stabilite con un decreto del Ministro dello Sviluppo Economico.

Con il medesimo decreto sarà istituita un'**apposita sezione dell'albo delle società cooperative**, di cui al decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, cui le società di mutua soccorso saranno automaticamente iscritte.

Lo ha stabilito il comma 1 dell'art. 23 del D.L. n. 179/2012.

Nella relazione illustrativa al decreto viene sottolineato che, in attesa di una riforma organica della disciplina, il primo passo da compiere è sicuramente quello di semplificare e rendere più certa l'iscrizione delle SMS al Registro delle imprese visto che, ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 3818/1886, le SMS avevano l'obbligo di procedere all'iscrizione nel "registro delle società". L'abolizione di tale registro e la conseguente istituzione del Registro delle imprese, ai sensi del D.P.R. n. 581/1995, ha determinato uno stato di incertezza circa le procedure di pubblicità a carico delle SMS. Infatti, la maggior parte delle Camere di Commercio rifiuta l'iscrizione delle SMS al Registro delle imprese, in quanto considerate enti non commerciali.

Si tratta di un orientamento peraltro sostenuto ed alimentato dalla stragrande maggioranza delle stesse SMS, le quali non hanno provveduto alla iscrizione

nel Registro delle Imprese proprio alla luce del carattere non commerciale delle loro attività.

Vi è, quindi, la necessità di disciplinare più compiutamente l'iscrizione delle S.M.S. al Registro delle imprese secondo criteri e modalità che verranno stabilite con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico. A tal fine, si propone l'iscrizione delle SMS al Registro delle Imprese, con l'ulteriore automatica **iscrizione presso l'Albo nazionale delle società cooperative**, in una istituenda sezione ad esse dedicata, analogamente a quanto previsto dal comma 2, dell'articolo 10, della Legge n. 99/2009.

### **9. Imprese start-up innovative – Prevista l'iscrizione in un'apposita sezione del Registro delle imprese – Esonero per 4 anni da bollo, diritti di segreteria e diritto annuale**

La Sezione IX del D.L. n. 179/2012 (articoli dal 25 al 32) è dedicata completamente alle **misure per la crescita e lo sviluppo di imprese start-up innovative**.

In termini generali, la Sezione sulle start-up innovative mira anche a creare, per la prima volta nel panorama legislativo italiano, un quadro di riferimento nazionale coerente per le start-up. Questo quadro dovrebbe anche, ispirare e sostenere lo sforzo che negli ultimi anni le regioni e altri attori pubblici e privati hanno profuso a favore delle nuove imprese innovative.

Le misure di sostegno alle start-up contenute nella sezione si ispirano, infine, ad alcuni dei principali casi di paesi europei ed extraeuropei che hanno adottato delle politiche volte a favorire la nascita e crescita di nuove imprese innovative.

Ai commi 2 e 3 vengono indicati la **definizione e gli specifici requisiti** dell'impresa "*start-up innovativa*".

Al comma 4, è individuata, nell'ambito della nozione di impresa start-up innovativa, la specifica categoria della **start-up a vocazione sociale** caratterizzata per operare in via esclusiva nei settori indicati all'articolo 2 comma 1 del decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155, recante la disciplina dell'impresa sociale.

Nel commi 8 e seguenti viene, inoltre, prevista l'istituzione, da parte delle Camere di Commercio di una **apposita sezione speciale del Registro delle imprese**, stabilendo per le *start-up innovative* e per gli incubatori certificati l'obbligo di iscrizione alla predetta sezione e di successivo aggiornamento delle informazioni con cadenza periodica, al fine di poter beneficiare della disciplina della presente sezione.

La perdita dei requisiti di cui ai commi 2 e 5 o il mancato deposito della dichiarazione prevista al comma 15 determinano la **cancellazione d'ufficio dalla sezione speciale del Registro delle imprese**. La cancellazione è fatta automaticamente dal conservatore del registro.

Il comma 8 dell'articolo 26 stabilisce, per la *start-up innovativa* e per l'incubatore certificato, dal momento della loro iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese, **l'esonero dal versamento dei diritti di bollo e di segreteria** dovuti agli adempimenti per l'iscrizione al Registro delle Imprese, **nonché del pagamento del diritto annuale** dovuto in favore delle Camere di commercio.

L'esenzione è dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti dalla legge per l'acquisizione della qualifica di start-up innovativa e di incubatore certificato e **dura comunque non oltre il quarto anno di iscrizione**.

## **10. Dispositivi automatici di firma elettronica – Concesso più tempo ai certificatori per le autocertificazioni**

A decorrere **dal 25 ottobre 2012**, i certificatori di firma elettronica di cui all'art. 29 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, possono attestare, mediante autocertificazione, non oltre il termine di **ventuno mesi** dalla predetta data, la rispondenza dei dispositivi per l'apposizione di firme elettroniche con procedure automatiche ai requisiti di sicurezza previsti dalla vigente normativa, a condizione che per gli stessi dispositivi:

a) alla data del 1° novembre 2011 sia stata formalmente attivata la procedura di accertamento di conformità presso l'Organismo di certificazione della sicurezza informatica (OCSI);

b) entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si ottenga il pronunciamento positivo sull'adeguatezza del traguardo di sicurezza da parte dell'Organismo di certificazione della sicurezza informatica (OCSI) ed entro i successivi quindici giorni sia avviato un processo di certificazione debitamente comprovato presso l'Organismo di certificazione della sicurezza informatica (OCSI) o analogo organismo di certificazione che aderisce all'accordo internazionale denominato Common Criteria Recognition Arrangement (CCRA) con il ruolo di Certificate Authorizing Scheme.

E' questo quanto stabilito con il **D.P.C.M. 19 luglio 2012**, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 237 del 10 ottobre 2012.

Il termine del 1° novembre 2011 previsto dall'art. 1 del D.P.C.M. 14 ottobre 2011, è stato ritenuto non congruo in relazione alla complessità della procedura di accertamento di conformità dei dispositivi automatici di firma ai requisiti di sicurezza.

Le autocertificazioni e le autodichiarazioni, già rese ai sensi del D.P.C.M. 10 febbraio 2010, continuano a spiegare ininterrottamente i propri effetti, anche dopo il 1° novembre 2011 e non oltre il termine di ventuno mesi dalla data di entrata in vigore del decreto, alle medesime condizioni sopra evidenziate.

Per scaricare il testo del nuovo decreto clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/25ckkjr>

## **11. Enti locali - Presidente del Collegio dei revisori scelto tra i dipendenti ministeriali - Designazione Prefettura**

Il **decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174** (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 237 del 10 ottobre 2012), nell'apportare modifiche al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e al fine di rafforzare i controlli in materia di enti locali, prevede che al fine di potenziare l'attività di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, presso le province, le città metropolitane, i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti e quelli capoluogo di provincia, **un componente del collegio dei revisori, con funzioni di Presidente, è designato dal Prefetto** ed è **scelto**, di concerto, dai Ministri dell'Interno e dell'Economia e delle finanze **tra i dipendenti dei rispettivi Ministeri**.

I rappresentanti del Ministero dell'Interno e del Ministero dell'Economia e delle finanze nei collegi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, previsti

dall'art. 234, comma 2-bis, D.Lgs. n. 267/2000, sono scelti tra i soggetti in possesso di requisiti professionali adeguati per l'espletamento dell'incarico.

Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze, da adottare entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge in questione, saranno stabiliti i requisiti professionali e i criteri per la designazione dei "nuovi" componenti dei collegi dei revisori negli enti locali.

Ricordiamo che il D.L. n. 174/2012, in vigore dal 11 ottobre 2012, detta nuove regole finalizzate a **riequilibrare la situazione finanziaria di enti locali in difficoltà**, nonché a **favorire la trasparenza e la riduzione dei costi degli apparati politici regionali**, nell'obiettivo di assicurare negli enti territoriali una gestione amministrativa e contabile efficiente, trasparente e rispettosa della legalità.

Nell'intento dell'esecutivo di Governo, si tratta di un provvedimento articolato che mira a porre un freno immediato a sprechi ed usi impropri delle finanze pubbliche a livello locale.

Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare il testo del decreto-legge si rimanda alla Sezione: **IN PRIMO PIANO – Archivio normativo – Enti locali – Verso una riforma ....**

LINK:

<http://www.tuttocamere.it/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=250>

## **12. Incremento dell'occupazione giovanile e delle donne - Attivato un Fondo straordinario di oltre 230 milioni di euro – Circolare dell'INPS**

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17 ottobre 2012, il **decreto interministeriale 5 ottobre 2012**, che consentirà di riconoscere ai datori di lavoro privati incentivi da destinare al sostegno dell'occupazione dei giovani e delle donne.

La misura, che ha carattere straordinario e può contare su risorse finanziarie di **oltre 230 milioni di euro** (nel limite di spesa di euro 196.108.953,00, per l'anno 2012 e di euro 36.000.000 per l'anno 2013), riguarderà i **rapporti di lavoro stabilizzati o attivati entro il 31 marzo 2013**.

I contributi verranno riconosciuti per contratti stipulati con **giovani di età fino a ventinove anni** ovvero con **donne indipendentemente dall'età anagrafica**, secondo limiti numerici per ciascun datore di lavoro che consentano di rispettare la disciplina comunitaria degli aiuti di Stato.

In particolare viene riconosciuto un importo pari a **12.000 euro** in caso di trasformazione di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, ovvero per ogni stabilizzazione di rapporti di lavoro nella forma di collaborazioni coordinate e continuative anche nella modalità di progetto o delle associazioni in partecipazione con apporto di lavoro. Tali forme di stabilizzazione dovranno riferirsi a contratti di lavoro in essere ovvero cessati da non più di sei mesi e mediante la stipula di contratti a tempo indeterminato, anche a tempo parziale.

Sono inoltre previsti incentivi per le assunzioni di giovani e donne a tempo determinato, la cui misura varia in relazione alla durata del rapporto di lavoro. In particolare il valore del contributo è stabilito nella misura di **3.000 euro** per contratti di lavoro di durata non inferiore a 12 mesi; nella misura di **4.000 euro** se la durata del contratto supera i 18 mesi e, da ultimo, nella misura di **6.000 euro** per i contratti aventi durata superiore a 24 mesi.

L'INPS, cui è affidata la gestione della misura, corrisponderà gli incentivi in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande ed entro il limite delle risorse disponibili, attraverso **modalità telematiche** che saranno attivate al più presto e consentiranno ai datori di lavoro di avere facile accesso allo strumento appena adottato.

Sull'argomento l'INPS ha emanato la **circolare n. 122 del 17 ottobre 2012** nella quale vengono illustrate le modalità di invio della domanda di ammissione all'incentivo.

Per scaricare il testo del decreto clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/25cu3dt>

Per scaricare il testo della circolare INPS sul link riportato sotto.

LINK:

<http://snurl.com/25cuajf>

### **13. Disabili - Al via in Italia il nuovo contrassegno di parcheggio europeo**



Dal **15 settembre 2012** è stato introdotto in Italia il nuovo "contrassegno di parcheggio per disabili", l'autorizzazione rilasciata dai Comuni, dopo specifico accertamento sanitario, per agevolare la circolazione e la sosta di veicoli al servizio di persone invalide.

Lo prevede il **Decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 30 luglio 2012**, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 203 del 31 agosto 2012, che modifica gli articoli del Regolamento di esecuzione del Codice della strada relativi a

questo argomento.

Il nuovo contrassegno è valido, oltre che su tutto il territorio nazionale, anche negli altri paesi comunitari perché è conforme al "**contrassegno unificato disabili europeo**" (CUDE) previsto dalla Raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea 98/376/CE.

Grazie a questa novità chi, in Italia, ha diritto ai benefici concessi ai disabili in auto non rischierà più, circolando nei paesi aderenti all'UE, di subire multe o altri disagi per il mancato riconoscimento del documento, come accadeva per quello rilasciato fino ad ora.

Il nuovo contrassegno è identificato dal simbolo internazionale dell'accessibilità bianco su fondo azzurro e deve essere esposto, in originale, nella parte anteriore del veicolo, in modo che sia chiaramente visibile per i controlli.

I Comuni hanno **tre anni di tempo**, dal 15 settembre 2012, per sostituire il vecchio contrassegno con il nuovo. In questo periodo, comunque, i documenti già rilasciati restano validi, mentre quelli scaduti saranno rinnovati con i nuovi contrassegni "europei".

Sempre entro tre anni le amministrazioni comunali devono anche adeguare la segnaletica stradale alle indicazioni contenute nel Decreto.

Altre novità del provvedimento riguardano le aree di parcheggio a pagamento. In questi parcheggi i Comuni potranno aumentare il numero minimo di posti gratis per gli invalidi con contrassegno e prevedere, anche nei posti a pagamento, la sosta gratuita degli invalidi se gli appositi spazi a loro riservati sono occupati o indisponibili.

(Fonte: *Sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*)

#### **14. Semplifica Italia – Partita la consultazione on-line dei dipendenti pubblici**

A decorrere dal 19 ottobre 2012 è partita la consultazione telematica "**SemplificaPA. Libera le Risorse**" per raccogliere le idee e le proposte di semplificazione dei dipendenti pubblici.

La consultazione è realizzata di intesa con ANCI, UPI e Conferenza dei Presidenti delle Regioni, in attuazione delle previsioni del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (Semplifica Italia).

La consultazione è accessibile dall'home-page del sito del Dipartimento della Funzione Pubblica. Per partecipare basta compilare un semplice modulo online indicando la complicazione burocratica, la soluzione proposta e i vantaggi che questa comporterebbe per l'amministrazione e per gli utenti.

Gli esiti della consultazione, che **durerà fino al 15 dicembre 2012**, saranno resi pubblici e utilizzati per predisporre gli appositi regolamenti di semplificazione previsti dal decreto Semplifica Italia.

Per accedere alla consultazione clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://www.magellanopa.it/semplificare/consultazionePA.asp>

#### **15. Comune di Milano - Debutta il portale Open Data**

Debutta a Milano il portale "Open Data", inaugurato dall'amministrazione comunale. Un sito Web che consente a tutti i cittadini di **reperire gratuitamente informazioni sui servizi comunali** e scaricare i dati relativi a tutto ciò che ruota intorno alla vita urbana, dagli orari degli esercizi pubblici alla disponibilità di parcheggi, dagli ingressi **Area C** alla gestione delle aree pedonali e delle **linee metropolitane**.

Il portale **Open Data** è fruibile a partire dal 1° ottobre 2012 grazie alla presenza di 45 set di dati numerici e geografici, tuttavia già dalla fine del mese sono previsti **inserimenti periodici** che porteranno fino a 100 gruppi di cifre entro il prossimo dicembre.

Dati anagrafici e elettorali, sugli esercizi commerciali e le piste ciclabili, sulle piscine e i musei, sui parcheggi d'interscambio e le aree pedonali: sono solo alcuni esempi delle centinaia di set di dati che verranno progressivamente "liberati" dal Comune sul nuovo portale.

L'obiettivo del Portale è quello di garantire la **trasparenza nella comunicazione** tra amministrazione comunale e cittadini, un traguardo raggiungibile anche grazie all'apporto di **partner tecnologici** pronti a investire nel progetto: proprio per questo fine il Comune di Milano ha reso nota la sua intenzione di lanciare un vero bando.

Numerose anche le **App scaricabili dal sito**: un esempio è dato da "**Eventi Milano**", App per iPhone e iPod Touch contenente informazioni sugli eventi in programmazione a Milano da personalizzare a seconda delle preferenze.

Per accedere al portale e saperne di più clicca sul link riportato sotto.

LINK:

<http://dati.comune.milano.it/>